

II NUOVO CPC IN VIGORE DAL 1.1.2010

Nuova formulazione art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore **che indica il proprio codice fiscale**.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

Nuova formulazione art. 163 (Contenuto della citazione)

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza **e il codice fiscale** dell'attore, il nome, il cognome, **il codice fiscale**, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un Comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti.

Nuova formulazione art. 167 (Comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto, **dopo aver indicato le proprie generalità e il codice fiscale**, deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

FINANZIARIA 2010 e CONTRIBUTO

Art. 2 .(Disposizioni diverse)

(omissis)

202. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all'articolo 10:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

c) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;

3) il comma 4 è abrogato.

4. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con il decreto di cui al comma che precede, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo é fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.»

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato 8 al medesimo decreto.¹

Le norme riscritte dopo la modifica della finanziaria....

ART. 9 (L) (Contributo unificato)

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e **salvo quanto previsto** dall'articolo 10.

ART. 10 (L) (Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

[4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. (1)

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.]²

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6 bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese

¹ I diritti di copia in pratica aumentano da oggi il testo infatti precisa che si paga il 50 % in più, salvo che esista il documento informatico e se ne chiedi copia informatica. Quindi anche se non esiste il documento informatico!

² abrogati

forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione

ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

ART. 13 (L)
(Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. **Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari ad euro 30.** Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (*ndr: € 168,00*)

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

[4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.]³

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

³ abrogato

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ⁴: NUOVE TABELLE PER IL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E ANTICIPAZIONI FORFETTARIE PER LE NOTIFICAZIONI

I procedimenti

1- CON VALORE DETERMINATO (art. 13 ex art. 1, c.307, L 30/12/2004, n. 311 Finanziaria 2005))		
FASCIA	CONTRIBUTO	ANTICIPAZIONE FORFETTARIA PER NOTIFICAZIONI (art. 30)
A) di valore fino a € 1.100,00	30,00	€ 8,00
B) di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	70,00	
C) di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	170,00	
D) di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	340,00	
E) di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	500,00	
F) di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	800,00	
G) di valore superiore a € 520.000,00	1.110,00	
2- CON VALORE INDETERMINABILE (art. 13 lettera D)		
	340,00	€ 8,00
3- CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO NB:Si considera di valore superiore a € 520.000,00		
	1.110,00	€ 8,00

⁴ Si ricorda che il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 dispone che " In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti."

Scheda riepilogativa procedimenti speciali

Procedimenti	Contributo	Anticip. forfettaria per notificazioni
accertamento tecnico preventivo in generale	½ contributo in base alla tabella	8,00
assegno mantenimento prole (procedimenti in materia di) In base alla Circolare n° 5 del 31/7/2002 si ritiene che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente		esente
assenza e dichiarazione di morte presunta (Procedim. speciali libro IV, titolo II, capo III, artt.721-731 cpc)		esente
cautelari in corso di causa (artt. 669 bis ss. cpc) N.B. il reclamo avverso tali provvedimenti è soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, pari ad € 70 (circolare n°5 del 31/07/2002)	½ contributo in base alla tabella	
cautelari in generale (Procedim. Speciali libro IV, titolo I, capo III, artt. 669 bis ss.cpc)	½ contributo in base alla tabella	8,00
comodato	contributo in base alla tabella	8,00
denuncia di nuova opera e danno temuto (cautelare) (Procedim. speciali - libro IV, titolo I, capo III, artt. 688-691 cpc)	½ contributo in base alla tabella	8,00
divorzio (L. 6 marzo 1987, n. 74) N.B. Sono esenti tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio		esente
esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare N.B. Contributo da pagare al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione (art.612 e s.s. c.p.c.)	contributo in base alla tabella	8,00
fallimenti: intera procedura fallimentare	672,00	
fallimenti: ricorso per insinuazione tempestiva o tardiva nei "nuovi" fallimenti	esente	

ingiunzione (art.13 n.3 D.P.R. 115/2002 - Procedim. speciali libro IV,titolo I, capo I, artt. 633- 656 cpc)	½ contributo in base alla tabella	8,00
interdizione e inabilitazione e amministrazione di sostegno (Procedim. speciali libro IV, titolo II, capo II, artt. 712-720 cpc)		esente
istruzione preventiva (cautelare) (Procedim. speciali libro IV,titolo I, capo III, artt.692 - 699 cpc)	½ contributo in base alla tabella	8,00
locazione: intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione (Procedim. Speciali libro IV, titolo I, capo II, art.657 cpc) N.B. Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone per ogni anno .	½ contributo in base alla tabella	8,00
locazione in generale	contributo in base alla tabella	8,00
locazione: intimazione di sfratto per morosità (Procedim. Speciali libro IV, titolo I, capo II, art.658 cpc) N.B. Il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.	½ contributo in base alla tabella	8,00
minori, interdetti, inabilitati (Procedim. speciali - libro IV, titolo II, capo IV, artt.732-734)		esente
occupazione senza titolo	contributo in base alla tabella	8,00
opposizione a decreto ingiuntivo (art.13 n.3 D.P.R. 115/2002)	½ contributo in base alla tabella	8,00
opposizione agli atti esecutivi (art.13 n.2 D.P.R. 115/2002 - art.617 cpc.)	120,00	8,00
opposizione all'esecuzione (art.615 cpc) N.B. Circolare ministeriale n. 3/2002	contributo in base alla tabella	8,00
opposizione all'ordinanza-ingiunzione, opposizione sanzioni amministrative (art.22 e 23 Legge 24 novembre 1981 n.689)	contributo in base alla tabella	oltre Euro 8,00 per anticip. forfettaria per notificazioni
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	½ contributo in base alla tabella	8,00

opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 cpc) N.B. Quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali (Circolare ministeriale n. 3/2002)	contributo in base alla tabella	8,00
ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342 bis – 342 ter c.c. inseriti con L 4 aprile 2001 n. 154)	esente	
possessori (Procedim. speciali libro IV, titolo I, capo IV, artt. 703-705 cpc) N.B. la circolare n°5 del 31/7/2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi mantengono una connotazione unitaria, pertanto il contributo unificato si paga una sola volta	½ contributo in base alla tabella	8,00
procedimenti in Camera di Consiglio (Procedim. speciale Libro IV, titolo II, Capo VI, artt. 737-742 bis cpc)	70,00	8,00
procedimento di correzione errore materiale (ex nota ministeriale n.1/3758/44 03 del 18 marzo 2003 non è dovuto il contributo unificato in quanto il procedimento ha carattere meramente amministrativo)	non dovuto	
reclami contro i provvedimenti cautelari (Circolare ministeriale n° 5 del 31/7/2002)	70,00	8,00
regolamento di competenza	contributo in base alla tabella	
regolamento di giurisdizione	contributo in base alla tabella	
riassunzione procedimento interrotto, sospeso, cancellato presso giudice originariamente adito (ex circolare ministeriale del 13 maggio 2002 il contributo unificato non è dovuto in quanto si configura una vera e propria prosecuzione del processo davanti allo stesso giudice)	non dovuto	
riassunzione procedimento davanti ad altro giudice a) a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza del giudice precedentemente adito b) a seguito di cassazione di rinvio ex art. 383 cpc come da Circolare ministeriale n°1 del 29 settembre 2003)	contributo e anticipazioni forfetarie dovute in base alla tabella	
separazione coniugi (Procedim. speciali libro IV, titolo II, capo I, artt. 706 ss. cpc) N.B. vedi sentenze n°154/99 - n°176/92 Corte Cost. e n°11458/05 Cassazione civile	esente	
sequestro giudiziario e cautelativo (Procedim. speciali libro IV, titolo I, capo III, artt. 670 - 687 cpc)	½ contributo in base alla tabella	8,00

stato civile (processo di rettificazione) 8,00		esente
rito sommario (Procedim. speciali libro IV,titolo I, capo III, artt. 702 bis cpc) Circolare del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2009	½ contributo in base alla tabella	8,00
rito sommario convertito in ordinario (Procedim. speciali libro IV,titolo I, capo III, artt. 702 ter cpc) Circolare del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2009	integrazione attore dell'altro ½ contributo in base alla tabella	
rito sommario appello (Procedim. speciali libro IV,titolo I, capo III, artt. 702 quater cpc) Circolare del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2009	contributo e anticipazioni forfetarie dovute in base alla tabella	8,00
lavoro - legge 2 aprile 1958, n. 319 e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, per la sola fase del processo davanti alla Corte di Cassazione	vedere tabella scaglioni solo per la causa davanti alla Cassazione	8,00
esecuzione forzata immobiliare	200,00	8,00
esecuzione forzata mobiliare fino 2.500 Euro di valore	30,00	8,00
esecuzione forzata mobiliare oltre 2.500 Euro di valore	100,00	8,00
esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e ss.) N.B. nell'ipotesi di ricorso ex D.L. n.122/02, contro la sospensione dell'esecuzione disposta dall'Ufficiale Giudiziario per far accertare se sussistono veramente le condizioni. ritiene il Ministero che è dovuto il contributo unificato , (nella misura di 103,30 euro) per l'eventuale impugnativa al Tribunale collegiale del provvedimento del Giudice dell'esecuzione.	esente	
esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare N.B. contributo da pagare al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione (art.612 e s.s. c.p.c.)	contributo in base alla tabella	8,00